

STATUTO “ ACADEMY OF ITALIAN MBAs ”

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art 1 – Denominazione e regole di gestione

- a) La denominazione dell' Associazione è “Academy of Italian MBAs”, denominata anche AIMBA (l' “Associazione”).
- b) La denominazione dell' Associazione fa riferimento al diploma ed ai diplomati in Master in Business Administration (MBA) perché rappresentano il titolo di alta formazione manageriale e la comunità di soggetti qualificati nelle tematiche di governo aziendale più riconosciuti a livello internazionale.
- c) La denominazione dell'associazione è in lingua inglese per indicare che i soci sono portatori di capacità di governo aziendale in un contesto internazionale e, altresì, sono possessori di titoli di formazione e di qualificazione manageriale definiti da standard internazionali.
- d) La denominazione dell'associazione utilizza il termine Academy per indicare che i soci sono portatori e cultori delle conoscenze avanzate nelle tematiche del governo aziendale e che intendono operare per la loro valorizzazione ed il loro sviluppo ponendo in essere qualificate attività culturali ed educative.
- e) L' Associazione è regolata dalle norme di legge e da quelle del presente statuto (lo “Statuto”).

Art. 2 – Sede e Durata

- a) L' Associazione ha sede legale a Milano in Piazza del Duomo 17. La sede legale può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
- b) La sede operativa ha luogo presso il domicilio indicato da ogni nuovo Consiglio Direttivo.
- c) L' Associazione opera su tutto il territorio nazionale e il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Delegazioni Territoriali o Chapter in altre località in Italia, definendone le modalità operative.
- d) L' Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi

- a) L' Associazione non ha scopo di lucro e si propone di associare le persone fisiche che hanno il diploma di MBA (Master in Business Administration) e degli altri diplomi di formazione avanzata nel general management conseguiti in una Business School internazionale e nazionale e, altresì, coloro che sono portatori di qualificate conoscenze e competenze nelle tematiche dell'amministrazione generale, della direzione integrata e del general management delle diverse tipologie di attività aziendali (i “Soci”).
- b) Gli scopi specifici dell' Associazione sono:
 - Valorizzare e qualificare i contenuti formativi, culturali e professionali del diploma di Master in Business Administration (MBA) e degli altri diplomi di alta formazione manageriale riconosciuti e, più in generale, delle conoscenze e delle competenze nelle tematiche dell'amministrazione generale, del general management e della direzione integrata delle attività aziendali, nel rispetto degli standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.
 - Promuovere il riconoscimento professionale ed istituzionale dei Soci.
 - Istituire in forma autoregolamentata un Albo Professionale come indicato al Titolo IV (l' “Albo”), con un proprio Codice Deontologico che consenta il riconoscimento di determinati titoli professionali che corrispondono alle distinte conoscenze, competenze, ai diplomi di alta formazione manageriale ed alle qualifiche dei Soci, nel rispetto di uno specifico Regolamento di Ammissione che definisce i requisiti di accesso all'Albo.
 - Valorizzazione le professionalità e gli interessi comuni dei Soci.
 - Favorire lo sviluppo delle relazioni professionali e personali tra i Soci e tra questi ed altri soggetti economici e culturali con valori e interessi affini o complementari.
 - Tutelare le capacità e le professionalità dei Soci.
 - Promuovere la cultura dell'amministrazione, del general management e della direzione integrata delle attività aziendali che sia fondata sui principi di creazione del valore, di professionalità, di eticità, di meritocrazia, di utilità e di responsabilità verso i più generali interessi economici, istituzionali e sociali.
 - Garantire ai Soci un adeguato riconoscimento professionale nei confronti del mondo economico, finanziario ed istituzionale.
 - Consentire ai Soci che hanno le adeguate e qualificate capacità di poter accedere all'esercizio di attività giuridicamente riconosciute che richiedono il possesso di effettive competenze nell'amministrazione e nella direzione aziendale e che sono attribuite esclusivamente alle professioni tutelate dal titolo di Stato e dagli Ordini professionali.
 - Promuovere la crescita culturale e professionale dei Soci.
 - Consentire ai Soci l'accesso a servizi utili a condizioni vantaggiose in relazione alle migliori possibilità di organizzazione e di fornitura per la quantità e la qualità dei Soci.

TITOLO II – I SOCI

Art. 4 – I Soci

- a) All' Associazione partecipano le seguenti categorie di Soci:
 - I soci avanzati;
 - I soci qualificati;
 - I soci aggregati;
 - I soci istituzionali;
 - I soci onorari;

- I soci sostenitori.
- b) Per l'ammissione come socio, l'Associazione riconosce i diplomi di formazione manageriale avanzata certificati dalle apposite agenzie internazionali e nazionali (AACSB, AMBA, EQUIS, ASFOR) o di cui l'Associazione può verificarne la qualità e la conformità agli standard definiti a livello internazionale.

Art. 5 – Soci avanzati

- a) I soci avanzati sono le persone fisiche che hanno il diploma di Master in Business Administration (MBA) o che sono iscritti all'Albo con il titolo professionale di Doctor in Professional Administration o Dottore Professionale Aziendalista (DPA), secondo quanto indicato dall'art. 27.
- b) Le tipologie di MBA riconosciuti a livello internazionale e nazionale sono: full time, executive e part time.
- c) I soci avanzati possono partecipare a tutti gli organi e le strutture dell'Associazione.
- d) I soci avanzati hanno una posizione primaria, rispetto alle altre categorie di soci, nelle condizioni di elezione e di formazione degli organi e delle strutture associative.

Art. 5 – Soci qualificati

- a) I soci qualificati sono le persone fisiche che hanno il diploma di Master in General Management (MGM).
- b) I soci qualificati possono partecipare all'Assemblea e possono essere membri degli organi direttivi in numero minoritario rispetto ai soci avanzati.
- c) I soci qualificati possono essere eletti negli organi e nelle strutture dell'Associazione in una quota minoritaria rispetto ai soci avanzati.
- d) I soci qualificati che hanno maturato i requisiti necessari possono fare domanda per l'ammissione all'Albo dell'Associazione con il titolo professionale di DPA come indicato all'art. 27.

Art. 6 – Soci aggregati

- a) I soci aggregati sono persone fisiche che condividono e intendono promuovere gli scopi dell'Associazione, desiderano partecipare al network e poter utilizzare i servizi dell'Associazione e possono essere, ad esempio:
 - Persone fisiche che hanno conseguito diplomi di alta formazione manageriale e con contenuti specialistici rispetto a quelli del MBA e del MGM;
 - Persone fisiche che hanno qualificate conoscenze e competenze nella direzione aziendale anche se non hanno conseguito un diploma di alta formazione manageriale;
 - Persone fisiche che operano in settori professionali affini o vicini a quelli propri dell'Associazione e intendono sostenere le finalità associative e partecipare ad un'organizzazione strutturata che può offrire opportunità di relazione, attività e servizi che possono concorrere a soddisfare le proprie esigenze professionali e personali;
- b) I soci aggregati pagano la quota associativa e ricevono dalla Segreteria Organizzativa tutte le informazioni sulle attività dell'Associazione e, secondo le proprie competenze e i propri interessi possono partecipare alle stesse.
- c) I soci aggregati che hanno maturato i requisiti necessari possono fare domanda per l'ammissione all'Albo dell'Associazione con il titolo professionale di DPA come indicato all'art. 27.
- d) I soci aggregati possono costituire un proprio Coordinamento che può nominare un proprio rappresentante che può partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
- e) Il Coordinamento dei soci aggregati può deliberare proprie istanze che possono essere sottoposte alle valutazioni e alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- f) I soci aggregati partecipano al network dell'Associazione fornendo le necessarie informazioni personali e professionali che verranno trattate con la stessa tutela di quella dei soci avanzati e qualificati.

Art 7 – Soci istituzionali

- a) I soci istituzionali sono le associazioni rappresentative degli Alumni delle singole Business School presso cui i soci hanno conseguito i diplomi di MBA e MGM.
- b) Sono considerati soci istituzionali anche le associazioni Alumni che raggruppano più Business School nazionali ed internazionali. In questo caso, il socio istituzionale sarebbe l'Associazione che rappresenta un insieme di più Business School.
- c) Le associazioni Alumni che vengono riconosciute come soci istituzionali, possono indicare i loro rappresentanti che concorrono ad essere eletti nel Collegio di Sorveglianza.
- d) I rappresentanti dei soci istituzionali partecipano all'assemblea senza diritto di voto e possono presentare all'assemblea proprie proposte e osservazioni.
- e) L'ammissione dei soci istituzionali richiede una regolare domanda di iscrizione presentata al Consiglio Direttivo dal presidente della associazione Alumni richiedente.

Art. 8 – Soci onorari

- a) I soci onorari sono persone fisiche la cui attività viene ritenuta qualificante dei valori e degli interessi dell'Associazione o che con la loro attività hanno contribuito o possono contribuire alle finalità dell'Associazione.
- b) I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio di Sorveglianza.
- c) La candidatura delle persone fisiche che possono essere nominate come soci onorari, sulla base di una qualificata motivazione, può essere proposta o dai singoli membri del Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci avanzati e qualificati non inferiore alle 10 unità.
- d) Il titolo di socio onorario è vitalizio. I soci onorari possono rinunciare al titolo con comunicazione al Consiglio direttivo che ne darà notizia in Assemblea.
- e) I soci onorari possono essere revocati per giusta causa, a seguito di decisione del Consiglio Direttivo sentito il Collegio di Sorveglianza.

- f) I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote ma possono corrispondere all' Associazione contributi in denaro facoltativi e discrezionali.
- g) I soci onorari fanno parte della Giunta Consultiva, se istituita dal Consiglio Direttivo secondo le norme dell'art. 18, e possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 9 – Soci sostenitori

- a) I soci sostenitori possono essere persone fisiche e persone giuridiche che condividono le finalità dell' Associazione e ne sostengono le attività mediante contributi economici.
- b) Oltre al contributo economico i sostenitori possono organizzare in partnership con AIMBA iniziative o servizi.
- c) E' previsto un contributo economico minimo dei sostenitori la cui entità viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Norme generali per l' iscrizione all' Associazione

- a) Esclusi i casi in cui è richiesto il parere preventivo del Collegio di Sorveglianza, l' iscrizione dei soci viene valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo mediante l'attuazione delle norme indicate nel Regolamento per l' Iscrizione.
- b) Il Regolamento per l'Iscrizione viene formulato dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio di Sorveglianza e approvato dall'Assemblea.
- c) La domanda di iscrizione come soci avanzati, qualificati e aggregati richiede:
- La presentazione di una domanda formale di iscrizione.
 - Per coloro che possiedono diplomi di formazione manageriale, la presentazione di copia di un documento che attesta il conseguimento del diploma;
 - L' autocertificazione sulla propria posizione giudiziaria e sui titoli dichiarati nelle proprie note personali e professionali.
 - La presentazione di un profilo personale e professionale.

Art. 11 – Perdita e sospensione della qualità di socio

- a) La qualità di socio si perde per dimissioni o per delibera motivata del Consiglio Direttivo per:
- Violazione delle norme statutarie;
 - Gravi comportamenti lesivi delle finalità dell'Associazione e/o della dignità ed integrità professionale;
 - Mancata corresponsione della quota associativa annuale. Il socio viene riammesso, se dopo una specifica comunicazione del Consiglio Direttivo o del Tesoriere, corrisponde la quota associativa annuale;
 - Evidente situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi.
- b) Il membro sottoposto a procedura di radiazione o di sospensione può fare ricorso al Collegio di Sorveglianza che dà parere definitivo.
- c) Ogni membro dell' Associazione è libero di ritirarsi dall' Associazione presentando le sue dimissioni al Consiglio Direttivo.

TITOLO III – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi dell' Associazione

- a) Sono organi dell' Associazione:
- L'Assemblea
 - Il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Gestione
 - Il Presidente e il Vicepresidente
 - Il Collegio di Sorveglianza
 - Il Direttorio dell' Albo
 - La Commissione Disciplinare dell' Albo
- b) I membri di tutti gli organi dell' Associazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Art. 13 – L'Assemblea dei soci

- a) L'Assemblea è composta dai Soci avanzati e qualificati e ad essa partecipano senza diritto di voto i rappresentanti dei soci istituzionali ed i soci onorari.
- b) Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
- c) L'Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
- d) L'assemblea nomina il Collegio di Sorveglianza su indicazione dei soci istituzionali.
- e) L'assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio che deve essere approvato con le relazioni del Consiglio Direttivo.
- f) L'Assemblea delibera su:
- Le modifiche allo Statuto;
 - Lo scioglimento dell' Associazione;
 - La cessazione dell' Albo professionale indicato al Titolo IV;
 - Qualunque materia proposta dal Consiglio.
- g) Gli argomenti vengono inclusi nell'ordine del giorno se richiesto da almeno il 10% più uno dei Soci con diritto di voto, entro venti giorni dalla data stabilita per l'Assemblea, con comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea.

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente:
- per iscritto a mezzo lettera, telefax o posta elettronica;

- almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione;
 - almeno una volta all'anno o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 20% più uno dei Soci con diritto di voto.
- b) L'Assemblea si tiene nel Comune ove ha sede l'Associazione o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.
- c) La convocazione contiene l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15 – Intervento in Assemblea e rappresentanza.

- a) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci avanzati e qualificati che risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali e siano iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- b) Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega ad altro socio.
- c) È ammesso il voto per corrispondenza, cartacea ed elettronica, per gli argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Coloro che vogliono esercitare il voto per corrispondenza devono iscriversi ad un' apposita lista che deve formarsi entro tre giorni dalla data dell'Assemblea. Il voto per corrispondenza deve essere inviato al Presidente dell'Assemblea che ha la responsabilità di controllarne la validità e l'efficacia ai fini delle delibere.

Art. 16 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

- a) L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti in proprio.
- c) In deroga al comma precedente, le delibere dell'Assemblea aventi a oggetto modifiche dello Statuto, del Regolamento per l'ammissione a Socio, dell'Albo Professionale o lo scioglimento dell'Associazione sono prese a maggioranza qualificata, espressa da almeno i due terzi dei presenti e degli iscritti in Assemblea con voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidenza dell'Assemblea.

- a) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
- b) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.
- c) Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non già stabilito dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione.
- d) Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate ai Soci con diritto di voto almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri compreso tra 7 e 11.
- b) Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere iscritti all'Albo. 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo deve essere iscritti all'Albo con i titoli professionali di DPA e MBA, come indicato al Titolo IV. 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo possono essere iscritti all'Albo con il titolo di MGM.
- c) Il Consiglio Direttivo è formato da:
- c.1) Il Presidente che viene eletto dall'Assemblea;
 - c.2) Nel caso in cui l'elezione alla carica di Presidente abbia avuto più candidature, dai due candidati o dal candidato (nel caso di due sole candidature) all'elezione di presidente che hanno ricevuto il maggior numero di voti dopo il candidato eletto presidente e che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi;
 - c.3) I rimanenti membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea sulla base del maggior numero di voti ricevuti da coloro che si sono iscritti nella apposita lista di candidature che deve essere presentata entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea che deve nominare il Consiglio Direttivo. I candidati a membri del Consiglio Direttivo devono avere maturato un'anzianità come socio di almeno tre anni e deve avere contribuito attivamente alla sua gestione o come membro degli organi associativi o come componente di altre strutture di gestione.
- d) Tutti i membri del Consiglio Direttivo non debbono avere subito sentenze passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione.
- e) Il Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni in caso di dimissioni della metà più uno dei suoi membri.
- f) La carica di Consigliere non comporta alcun tipo di emolumento a carico dell'Associazione.
- g) Il Consiglio su proposta del Presidente può nominare nell'ambito dei suoi membri fino a due Vice Presidenti e un Tesoriere.
- h) Il Tesoriere riceve dal Consiglio Direttivo la delega per l'amministrazione dei fondi finanziari, per la raccolta delle quote associative dalle diverse categorie di membri, per la raccolta dei contributi dai sostenitori e dai altri soggetti economici ed istituzionali, per la gestione dei rapporti con aziende di credito ed altri soggetti finanziari.
- i) Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione e in particolare:
- Elabora le regole di ammissione dei soci e degli altri membri dell'Associazione, sentito il Collegio di Sorveglianza;
 - Decide in merito ai provvedimenti nei confronti degli associati sentito il Collegio di Sorveglianza;
 - Elabora il Codice Deontologico e il Regolamento di Ammissione dell'Albo professionale, sentito il Collegio di Sorveglianza;
 - Delibera in merito alle quote associative annuali dei Soci e ai contributi minimi per i Soci sostenitori. Tali quote saranno versate direttamente all'Associazione.

- l) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, specificando i limiti della delega e la modalità di rendiconto. La delega deve risultare da verbale di riunione del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- m) Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire la Giunta Consultiva.
- n) La Giunta Consultiva non ha poteri decisionali ma può fornire opinioni e pareri su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo. Le opinioni e i pareri dei membri della Giunta Consultiva possono essere emessi a titolo personale o a titolo collettivo su specifica richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.
- o) Se istituita, la Giunta Consultiva è formata dai Soci Onorari, dai Past-president dell'Associazione e al massimo da altri tre membri indicati dal Consiglio Direttivo.
- p) I membri della Giunta Consultiva indicati dal Consiglio Direttivo debbono essere persone fisiche con qualificate competenze professionali in materie su cui possono essere richiesti pareri e proposte agli organi direttivi dell'Associazione.
- q) I membri della Giunta Consultiva indicati dal Consiglio Direttivo decadono al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
- r) Il Consiglio Direttivo verifica situazioni di conflitti di interesse e d'incompatibilità e delibera la non accettazione delle relative candidature o per la revoca di qualsiasi carica sociale fino alla revoca della qualifica di socio. Il socio, sottoposto a tali provvedimenti, può far ricorso, con diritto di difesa, al Collegio di Sorveglianza che dà parere definitivo.
- s) Il Consiglio Direttivo verifica che i legali rappresentanti e le altre cariche sociali non siano assegnate a persone che abbiano subito sentenze passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione. Il socio, sottoposto a tali provvedimenti, può far ricorso, con diritto di difesa, al Collegio di Sorveglianza che dà parere definitivo.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo.

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente.
- b) Le convocazioni sono fatte dal Presidente o, per suo incarico, dalla Segreteria Organizzativa per iscritto, a mezzo lettera, telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.
- c) Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato inoltre qualora richiesto da almeno tre Consiglieri, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- d) Se il Presidente o chi ne fa le veci ritiene che ricorrano condizioni di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche senza preavviso.

Art. 20 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- a) Il Consiglio Direttivo delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, con valore doppio per il voto del Presidente in caso di parità.
- b) Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere convocata al più presto dal Collegio di Sorveglianza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
- c) Il Collegio di Sorveglianza fisserà le modalità per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo secondo i principi contenuti nel presente Statuto.
- d) Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Art. 21 – Il Comitato di Gestione

- a) Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire un Comitato di Gestione a cui vengono delegate parte delle attività del Consiglio Direttivo che richiedono una più continua e dedicata gestione.
- b) Il Comitato di Gestione opera nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo.
- c) Il Comitato di Gestione è formato da un numero tra tre e cinque membri.
- d) Al Comitato di Gestione partecipano di diritto il Presidente ed il Tesoriere e gli altri membri sono eletti dal Consiglio Direttivo.
- e) Il Comitato di Gestione decade con il Consiglio Direttivo che l'ha istituito. Il Comitato di Gestione può essere revocato dal Consiglio Direttivo che l'ha istituito prima della scadenza del suo mandato.
- f) Qualora venga a cessare uno dei componenti del Comitato di Gestione, il Consiglio Direttivo provvede all'immediata nomina del nuovo componente entro e non oltre un mese dalla cessazione.
- g) La convocazione del Comitato di Gestione viene effettuata in forma scritta o per posta elettronica dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, abbreviabile a tre nei casi di urgenza.
- h) La convocazione del Comitato di Gestione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- i) La riunione del Comitato di Gestione sarà comunque valida, anche se non convocata con l'osservanza della modalità prescritte, qualora intervengano tutti i suoi membri.
- l) La riunione del Comitato di Gestione è presieduta dal Presidente, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti con valore doppio per il voto del Presidente in caso di parità.
- m) Il Comitato di Gestione deve nominare tra i suoi membri un Segretario che deve constatare la regolarità delle riunioni e la redazione del verbale di riunione, che egli sottoscriverà unitamente al presidente.
- n) I verbali del Comitato di Gestione vengono inviati per conoscenza a tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Presidente

- a) Il Presidente è un socio avanzato iscritto all'Albo e deve avere maturato un'anzianità come socio di almeno tre anni e deve avere contribuito attivamente alla sua gestione o come membro degli organi associativi o come componente di altre strutture di gestione.

- b) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione e, in sua vece, al Vice Presidente o ad uno dei due Vice Presidenti. I Vice Presidenti devono essere soci avanzati iscritti all' Albo e devono avere maturato un'anzianità come socio di almeno tre anni e devono avere contribuito attivamente alla sua gestione o come membri degli organi associativi o come componenti di altre strutture di gestione.
- c) Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina la Segreteria Organizzativa formata da persone non iscritte come soci, per le quali il Consiglio Direttivo può stabilire un emolumento.
- d) La Segreteria Organizzativa dipende dal Presidente e si occupa della organizzazione e del coordinamento delle attività del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- e) Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Albo.
- f) In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione ad un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio procedere alla sua revoca, nominando contestualmente un nuovo Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, sottoposto a tali provvedimenti, può far ricorso, con diritto di difesa, al Collegio di Sorveglianza che dà parere definitivo.
- g) Nei casi di impossibilità dell'Assemblea di nominare un Presidente, il Presidente viene nominato dal Collegio di Sorveglianza.

Art. 23 – L'elezione del Presidente

- a) Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dall'Assemblea tra i soci che hanno presentato regolarmente la loro candidatura nel rispetto dei requisiti per questa carica come indicato all' art. 22.
- b) Se alla prima votazione dell'Assemblea nessuno dei candidati ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti in Assemblea con diritto di voto, si deve provvedere ad una seconda votazione. Alla seconda elezione vengono votati i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima elezione.
- c) Alla seconda votazione possono avere diritto di voto solo i soci che hanno partecipato alla prima votazione.
- d) Non sono voti validamente espressi i voti nulli e le astensioni dei soci presenti in Assemblea.
- e) Le candidature per l'elezione a Presidente debbono essere presentate al Consiglio Direttivo entro 60 giorni prima dell'assemblea che deve eleggere il Presidente.
- f) I candidati per l'elezione a Presidente debbono presentare un programma che intendono promuovere nell'interesse dell' Associazione e dei suoi soci.
- g) I programmi dei candidati debbono essere inviati entro 60 giorni dalla data dell'assemblea al Consiglio Direttivo.
- h) I nomi dei candidati ed i loro programmi verranno pubblicati dal Consiglio Direttivo sul sito dell' Associazione e possono essere inviati per posta elettronica ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 24 – Il Collegio di Sorveglianza

- a) Il Collegio di Sorveglianza è costituito da un numero dispari di membri tra 5 e 11.
- b) Il Collegio di Sorveglianza svolge funzioni di controllo sulla gestione dell' Associazione, richiedendo al Consiglio Direttivo informazioni su specifiche operazioni e sulla posizione finanziaria dell' Associazione e redigendo una relazione di verifica sulla gestione, che viene allegata al bilancio.
- c) Il Collegio di Sorveglianza convoca l'Assemblea in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio di Sorveglianza formula pareri su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere sulle proposte del Consiglio Direttivo all'Assemblea circa modifiche sullo Statuto, sul Regolamento per l'ammissione a Socio e sul Codice Deontologico.
- e) Sono demandate al Collegio di Sorveglianza le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, le controversie tra Soci e quelle tra Soci e Associazione.
- f) Il Collegio di Sorveglianza, sulle questioni di cui viene investito, emana una decisione entro il termine di trenta giorni. Il Collegio può deliberare, all'unanimità, una proroga del termine fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dandone comunicazione motivata agli interessati e al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art 25 – Nomina del Collegio di Sorveglianza

- a) Il Collegio di Sorveglianza è nominato dall'Assemblea, su indicazione dei soci istituzionali che debbono privilegiare la indicazione di membri che abbiano maturato esperienze e competenze rispondenti alle funzioni del Collegio di Sorveglianza.
- b) I membri del Collegio di Sorveglianza debbono essere soci avanzati, non possono essere membri del Consiglio Direttivo e non debbono avere subito sentenze passate in giudicato in relazione alle attività dell' Associazione.
- c) La nomina dei membri del Collegio di Sorveglianza viene ratificata dall'Assemblea se i soci istituzionali hanno preventivamente trovato un'intesa sui membri del Collegio di Sorveglianza.
- d) Se i soci istituzionali non hanno preventivamente raggiunto un'intesa sulle nomine del Collegio di Sorveglianza, i soci istituzionali indicano i propri candidati all'Assemblea che decide a maggioranza.
- e) Se i soci istituzionali sono in numero inferiore a 5, l' Assemblea nomina i membri rimanenti del Collegio di Sorveglianza, fino al raggiungimento di un numero complessivo di 7 membri del Collegio di Sorveglianza, con le stesse modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo (art. 18, c.3).

TITOLO IV – L'ALBO DEI PROFESSIONISTI IN GOVERNO AZIENDALE

Art. 26 – Denominazione e contenuti dell' Albo

- a) L' Associazione istituisce e gestisce in forma autoregolamentata l' Albo dei Professionisti in Governo Aziendale (l' "Albo") a cui possono essere ammessi con diversi e specifici titoli professionali, sulla base dei contenuti e dei requisiti indicati da un apposito Regolamento di Ammissione, i Soci che intendono esercitare le loro competenze nel rispetto dei principi, dei valori e delle regole di condotta di un proprio Codice Deontologico e nel rispetto delle normative sulle professioni intellettuali.

- b) I Soci che sono ammessi all' Albo, nel rispetto dei contenuti e dei requisiti stabiliti dal Regolamento di Ammissione e dal Codice Deontologico, debbono avere avanzate e riconosciute conoscenze, competenze ed esperienze, di diverso valore e contenuto, sui complessivi processi di direzione aziendale che rispondono ad un modello di interpretazione organica ed unitaria delle diverse componenti, risorse, funzioni, attività e determinanti che concorrono al funzionamento, allo sviluppo ed al valore delle attività aziendali.
- c) I contenuti del Regolamento di Ammissione e del Codice Deontologico sono decisi e possono essere modificati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio di Sorveglianza.

Art. 27 – Il Codice Deontologico e il Regolamento di Ammissione

- a) Il Codice Deontologico ed il Regolamento di Ammissione, oltre alle loro specifiche funzioni, definiscono lo specifico profilo professionale di coloro che possono essere iscritti all' Albo.
- b) Il Codice Deontologico è l' insieme dei principi, dei valori e del codice di condotta che definiscono i contenuti professionali, i titoli professionali e i comportamenti professionali che sono riconosciuti, qualificati e tutelati dall' Albo.
- c) Il Regolamento di Ammissione è il documento che definisce i requisiti e le procedure per l'ammissione all' Albo in relazione ai diversi titoli professionali riconosciuti.

Art. 28 – I titoli professionali di iscrizione all'Albo

- a) Gli iscritti all'Albo devono avere conseguito un diploma di laurea del vecchio ordinamento o di un diploma di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento (o di un diploma equivalente conseguito all'estero) e uno degli ulteriori requisiti stabiliti dal Regolamento di Ammissione. Il Regolamento di Ammissione può prevedere specifiche fattispecie che possono consentire l' iscrizione anche senza il diploma di laurea.
- b) I titoli professionali degli iscritti all'Albo sono, in ordine progressivo di qualificazione: il Master in General Management (MGM); il Master in Business Administration (MBA); il Doctor Professus in Administration o Dottore Professionale Aziendalista (DPA).
- c) Il titolo professionale di Master in General Management (MGM) viene riconosciuto a chi ha conseguito l' omonimo diploma di alta formazione manageriale, o di contenuto equivalente ma con denominazioni diverse (più tipici della realtà didattica italiana ed europea), di primo livello nelle tematiche della complessiva direzione aziendale.
- d) Il titolo professionale di Master in Business Administration (MBA) viene riconosciuto a chi ha conseguito l' omonimo diploma di alta formazione manageriale nel campo dell' amministrazione aziendale, ossia sulle tematiche che riguardano la complessiva direzione aziendale che vengono studiate e applicate secondo l' ottica di chi ha la responsabilità dell' amministrazione e della direzione generale delle attività aziendali.
- e) Il Doctor Professus in Administration o, con una dizione in lingua italiana, il Dottore Professionale Aziendalista (DPA) è la figura con cui s' intende qualificare il PGA con le più avanzate e riconosciute conoscenze, competenze e esperienze nelle tematiche dell' amministrazione generale delle attività aziendali.
- f) Per i titoli professionali di MBA e MGM, oltre agli ulteriori requisiti stabiliti dal Regolamento di Ammissione, vengono ammessi coloro che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa qualificata e certificata.
- g) I singoli portatori dei titoli professionisti MBA e MGM possono anche qualificarsi come Professionista Aziendalista MBA o MGM.
- h) L' iscrizione all' Albo può prevedere il pagamento di una quota iniziale e di una quota annuale diversa da quella per la partecipazione come socio all' Associazione. Il pagamento della quota di iscrizione all' Albo è comprensiva di quella di partecipazione all' Associazione.
- i) L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo all'aggiornamento continuo che viene verificato dal Direttorio dell'Albo.

Art. 29 – L' Albo Generale e gli Albi Speciali

- a) L' Albo Generale è quello a cui appartengono tutti gli iscritti nel rispetto dei diversi titoli professionali riconosciuti dall' Associazione.
- b) Nel rispetto delle decisioni degli organi direttivi dell' Associazione, possono essere istituiti degli Albi Speciali a cui possono accedere gli iscritti di abbiano specifiche competenze professionali o che esercitano specifiche attività professionali.
- c) L'istituzione degli Albi Speciali deve indicare gli specifici requisiti di ammissione che diventano parte integrante del Regolamento di Ammissione. Non è possibile l'ammissione diretta agli Albi Speciali ma l'accesso deve essere successivo alla iscrizione all' Albo Generale.
- d) Gli Albi Speciali debbono rispondere al Codice Deontologico dell'Albo Generale anche se possono prevedere alcune specifiche ed addizionali regole di condotta che tengano conto delle competenze distintive e delle particolari attività che sono esercitate da queste categorie di iscritti.
- e) L' Albo Generale e gli Albi Speciali sono pubblici con l'indicazione dei titoli professionali dei singoli iscritti e delle ulteriori e necessarie informazioni sui dati personali, sui diplomi di laurea, sui diplomi di alta formazione manageriale e sulle qualifiche distintive d'iscrizione.

Art. 30 – Il Direttorio dell' Albo

- a) La ordinaria gestione dell'Albo Generale e degli eventuali Albi Speciali è affidata dal Consiglio Direttivo al Direttorio dell'Albo (il "Direttorio").
- b) Il Direttorio dell' Albo è nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da un numero di membri tra 5 e 9, è presieduto da un Segretario Generale e la maggioranza è formata da iscritti con il titolo professionale di DPA o MBA. Il Presidente dell' Associazione partecipa di diritto al Direttorio ma non può avere la carica di Segretario Generale.
- c) I membri del Direttorio devono essere iscritti all' Albo. 2/3 dei membri devono essere iscritti con i titoli professionali di DPA e MBA. 1/3 dei membri possono essere iscritti con il titolo di MGM.
- d) Tutti i membri del Direttorio non debbono avere subito sentenze passate in giudicato in relazione alle attività dell' Associazione.

e) Per la gestione delle procedure di ammissione all' Albo il Consiglio Direttivo può istituire una speciale Commissione per le Ammissioni composta dai membri del Direttorio e da docenti di Università e di Business School competenti nelle materie e nelle tematiche del governo aziendale in numero massimo pari ad un terzo dei membri del Direttorio. La Commissione per le Ammissioni è presieduta dal Segretario Generale del Direttorio.

Art. 31 – La Commissione Disciplinare dell' Albo

a) La Commissione Disciplinare dell' Albo (la "Commissione Disciplinare") ha il compito di ammettere e di valutare le azioni disciplinari che le siano state presentate direttamente o che siano pervenute agli altri organi dell' Albo e che abbiano per oggetto le attività professionali esercitate da singoli iscritti all' Albo.

b) La Commissione Disciplinare è nominata dal Consiglio Direttivo ed è formata da 3 a 7 membri. Almeno un terzo dei membri della Commissione Disciplinare devono essere persone fisiche esterne all' Albo che abbiano riconosciute e qualificate competenze nelle materie che devono essere trattate dalla Commissione Disciplinare.

c) La Commissione Disciplinare deve operare nel rispetto di un Regolamento Disciplinare che viene approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza e dei membri della Commissione Disciplinare che possono contribuire alla sua elaborazione.

d) Le sanzioni che sono comminate dalla Commissione Disciplinare debbono essere graduate in relazione all' entità e alla gravità delle violazioni degli iscritti all' Albo.

e) Il socio, sottoposto ad azioni disciplinari, ha diritto di difesa.

f) Le sanzioni definitive, dopo le azioni di difesa del socio, verranno pubblicate sul sito dell' Associazione.

TITOLO V – FONDO COMUNE E BILANCIO

Art. 32 – Fondo comune

a) Il fondo comune dell' Associazione è costituito:

a) dalle quote associative annuali;

b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;

c) dagli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell' Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni a essa fatte a qualsiasi titolo.

b) Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, gli impieghi di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

c) I fondi raccolti con le quote degli iscritti all' Albo debbono essere prioritariamente utilizzati per gli interessi e le attività di sviluppo professionale degli iscritti all' Albo.

Art. 33 – Bilancio

a) Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

b) Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, predisposto dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio Direttivo.

c) Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell' Associazione.

d) Le modalità di redazione del bilancio, nel rispetto dei principi di legge, sono proposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

e) Al bilancio deve allegarsi la relazione del Presidente sulle attività svolte dall' Associazione, sulle attività correnti e sulle prospettive di sviluppo dell' Associazione e la relazione del Collegio di Sorveglianza in merito alla situazione contabile e finanziaria dell' Associazione.

f) Il bilancio approvato dall' Assemblea viene reso pubblico mediante accesso sul sito dell' Associazione.

TITOLO VI – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Scioglimento dell' Associazione.

a) L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare lo scioglimento dell' Associazione con il voto favorevole dei due terzi di Soci iscritti all' Associazione.

b) In caso di scioglimento dell' Associazione il residuo patrimoniale attivo verrà destinato a fini di interesse generale, secondo le delibere dell'Assemblea, inclusa la ripartizione pro quota a favore dei Soci.

c) Nel caso di residuo passivo lo scioglimento avverrà solo dopo la copertura del residuo stesso.

d) Qualora si renda necessario effettuare una liquidazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo i poteri necessari.

Art. 35 – Norme Transitorie.

a) Il periodo transitorio dell' Associazione è dal momento della costituzione a quello dell' Assemblea del 2010 che procederà alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 13.

b) Il primo Consiglio Direttivo è stato nominato al momento della costituzione dell' Associazione.

c) Il primo Consiglio Direttivo dell' Associazione ha nominato il primo Presidente.

d) Il primo Consiglio Direttivo potrà cooptare gli ulteriori membri tra gli interessati.

e) Nel periodo transitorio, il Collegio di Sorveglianza può essere formato da un rappresentante per ogni singola associazione alumni che aderisce all' Associazione in qualità di socio istituzionale.

Art. 36 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.